


PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 456/10[^]

1^A COMM. CONSILIARE

2^A COMM. CONSILIARE




Regione Calabria

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE n. ___/10[^]

“Adeguamento alla normativa nazionale. Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47 (Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, dei boschi vetusti, dei filari, delle alberate e della flora spontanea di alto pregio della Calabria) ”.

Consigliere regionale proponente:

Domenico Bevacqua



Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 2160 del 22 07 2019

Classificazione 02 05

PROPOSTA DI LEGGE recante

“Adeguamento alla normativa nazionale. Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47 (Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, dei boschi vetusti, dei filari, delle alberate e della flora spontanea di alto pregio della Calabria)”

Relazione descrittiva

La presente proposta di legge è volta ad apportare alcune modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47 (*Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, dei boschi vetusti, dei filari, delle alberate e della flora spontanea di alto pregio della Calabria*), per come modificata dalla legge regionale 25 gennaio 2019, n. 1.

L'intervento di novellazione normativa si rende necessario al fine di adeguare alcune disposizioni regionali, introdotte dalla l.r. n. 1/2019, alle prescrizioni del Governo, in esecuzione degli impegni appositamente assunti, nel contesto del principio di leale collaborazione tra Stato e Regioni e scongiurare, per questa via, il ricorso da parte del Governo alla Corte Costituzionale in relazione ad alcune disposizioni, di dubbia costituzionalità, della l.r. 1/2019.

A tal fine, la Regione Calabria, con note nn° 104587 del 13/03/2019 e 114460 del 20/03/2019, indirizzate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Affari Regionali e Autonomie, si è impegnata a recepire le richieste di adeguamento e modifica, per come evidenziato dai rilievi formulati dal Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali e dal Ministero della Giustizia, assumendo l'impegno di integrare e modificare i seguenti articoli:

- comma 11 dell'art. 4 della L.R. 47/2009, per come modificato dall'art. 8 della L.R.1/2019, prevedendo oltre alla “vincolatività”, anche “l'obbligatorietà” dei pareri, ivi previsti, in merito alle autorizzazioni comunali contemplate dal presente comma;
- commi 3, 13 e 14 dell'art. 4 della L.R. 47/2009, per come modificato dall'art. 8 della L.R.1/2019, sostituendo, al comma 3, le parole “direzioni regionali” con le parole “segretariati regionali” ed indicando l'esatta denominazione del Ministero per i beni e le attività culturali, per come richiesto dal Governo; inserendo, altresì, al comma 13, la parola “previa” dinanzi alle parole “immediata comunicazione agli organismi territorialmente competenti” e riformulando interamente il comma 14 per come richiesto dal Governo, al fine di adeguarlo alle norme statali di settore;
- riformulare l'art. 6, comma 6 della l.r. 47/2009, come modificato dall'art. 10 della l.r. 1/2019, in materia di rilascio delle autorizzazioni all'abbattimento, allo sradicamento o

allo spostamento delle specie incluse nell'elenco degli alberi monumentali della Regione, per adeguare tale disposizione ai rilievi sollevati dal Governo;

- riformulare l'art. 7, comma 1 della l.r. 47/2009, come modificato dall'art. 11 della l.r. 1/2019, in materia di controllo, sorveglianza e monitoraggio delle specie arboree su indicate, per adeguare anche tale disposizione ai rilievi sollevati dal Governo;

- infine, con riferimento all'art. 8, primo comma della l.r. 47/2009, come modificato dall'art. 12 della l.r. 1/2019, si è assunto l'impegno di eliminare le parole "danneggiare, abbattere", per come richiesto dal Ministero della Giustizia, al fine di non incorrere in una probabile impugnativa di incostituzionalità della legge 1/2019, atteso il rischio che la disposizione regionale in questione potesse invadere indebitamente la potestà legislativa esclusiva dello Stato nella materia dell'ordinamento penale (art. 117, comma 2, lett. 1).

In qualità di Presidente della IV Commissione Consiliare Permanente "Ambiente e Territorio", previa una puntuale interlocuzione con il Settore Assistenza Giuridica del Consiglio Regionale, ho assunto il compito di presentare una proposta normativa che recepisca quanto precede e modifichi di conseguenza la L.R. N.1 del 2019.

La proposta si compone di 7 articoli, dei quali, i primi quattro riformulati interamente per recepire le modifiche richieste dai su indicati Ministeri; l'articolo 5 dispone l'abrogazione degli articoli 8, 10, 11 e 12 della legge regionale 1/2019; l'art. 6 prevede l'invarianza finanziaria della proposta di legge nel suo complesso, in considerazione della sua natura squisitamente ordinamentale; infine, l'art. 7 dispone l'entrata in vigore anticipata della legge, fissandola nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BUR Calabria, invece che nell'ordinario termine dei 15 giorni dalla medesima pubblicazione.

Relazione finanziaria

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo della legge: **Adeguamento alla normativa nazionale. Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47 (Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, dei boschi vetusti, dei filari, delle alberate e della flora spontanea di alto pregio della Calabria).**

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata.

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa.

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento".

Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A "annuale, P "Pluriennale".

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere temporale A o P	Importo
Art. 1	L'art. 1 sostituisce interamente l'art. 4 della l.r. 47/2009 e, pertanto, apporta modifiche di carattere ordinamentale, essendo le disposizioni già in vigore.	/	/	0
Art. 2	L'art. 2 sostituisce interamente l'art. 6 della l.r. 47/2009 e, pertanto, apporta modifiche di carattere ordinamentale, essendo le disposizioni già in vigore.	/	/	0

Art. 3	L'articolo 3 sostituisce interamente l'art. 7 della l.r. 47/2009 e, pertanto, apporta modifiche di carattere ordinamentale, essendo le disposizioni già in vigore.	/	/	0
Art. 4	L'articolo 4 sostituisce interamente l'art. 8 della l.r. 47/2009 e, pertanto, apporta modifiche di carattere ordinamentale, essendo le disposizioni già in vigore.	/	/	0
Art. 5	Si limita a disporre l'abrogazione degli articoli 8, 10, 11 e 12 della l.r. 1/2019	/	/	0
Art. 6	Prevede l'invarianza finanziaria di tale proposta di legge regionale, in considerazione della sua natura squisitamente ordinamentale.	/	/	0
Art.7	Dispone l'entrata in vigore anticipata della legge.	/	/	0

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Vanno esplicitati i criteri utilizzati per la quantificazione della spesa corrispondente. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano possibili criteri da specificare:

- esatta determinazione: indennità Garante fissata al 30% dell'indennità percepita dal Consigliere regionale.
- stima parametrica: rimborso spese vive documentate per partecipazione ad organi. Individuazione di un numero medio di sedute ed applicazione di un parametro di costo desunto dal funzionamento di organi similari;
- tetto di spesa: individuazione di un limite massimo di risorse disponibili accompagnata da indicazione nel testo della proposta dei criteri di accesso e di selezione dei potenziali fruitori;
- mancata indicazione: specificare le ragioni per cui si ritiene che gli oneri non sia determinati ed indeterminabili.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuovi o maggiori entrate;
- imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura

n. UPB/Capitolo	Anno 2019	Anno 201...	Anno 201...	Totale
.....				
Totale				

Proposta di legge recante

“Adeguamento alla normativa nazionale. Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47 (Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, dei boschi vetusti, dei filari, delle alberate e della flora spontanea di alto pregio della Calabria).”

Art.1

(Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 47/2009)

1. L'articolo 4 della legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47 è sostituito dal seguente:

“Art. 4

(Compiti e funzioni dei Comuni)

1. I Comuni garantiscono i livelli di tutela, valorizzazione e salvaguardia secondo le finalità della presente legge.
2. I Comuni, ai sensi dell'articolo 7 della l. 10/2013, sotto il coordinamento della Regione Calabria, provvedono ad effettuare il censimento degli alberi monumentali ricadenti nel territorio di loro competenza.
3. Il censimento è realizzato dai Comuni, sia mediante ricognizione territoriale con rilevazione diretta e schedatura del patrimonio di alberi monumentali, sia a seguito di recepimento, verifica specialistica e conseguente schedatura delle segnalazioni provenienti da cittadini, associazioni, istituti scolastici, enti territoriali, segretariati regionali e soprintendenze competenti del Ministero per i beni e le attività culturali.
4. Per la segnalazione di alberi monumentali, i soggetti di cui al comma 3 utilizzano l'apposita scheda di segnalazione di cui all'allegato n. 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 23 ottobre 2014. La scheda, opportunamente compilata, deve essere consegnata al Comune avente competenza sul territorio in cui radica la pianta oggetto di segnalazione.
5. Per garantire all'elenco nazionale e regionale degli alberi monumentali una omogeneità di contenuti e una comparabilità tra i dati e le informazioni, per l'attività di censimento deve essere utilizzata nel rilievo di campagna la scheda di identificazione dell'albero monumentale-formazioni vegetali monumentali, di cui all'allegato n. 3 al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 23 ottobre 2014.
6. Per la metodologia di rilevazione dei parametri, fra i quali, il parametro dimensionale relativo alla circonferenza, si fa riferimento all'allegato tecnico specifico di cui all'allegato n. 5 al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 23 ottobre 2014, e alla circolare del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 8870/2015.
7. I Comuni, effettuate le attività di censimento, trasmettono al dipartimento della Giunta regionale competente in materia di tutela dell'ambiente i risultati dello stesso, esposti sotto

forma di elenco, di cui all'allegato n. 1 al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 23 ottobre 2014, affinché la Giunta si pronunci sull'attribuzione del carattere di monumentalità di ogni singolo elemento censito. L'elenco comunale è corredato delle schede di identificazione e del materiale documentale e fotografico, entrambi in formato digitale.

8. La scheda di segnalazione dell'albero monumentale o delle formazioni vegetali monumentali, la scheda di identificazione, l'allegato tecnico specifico sui criteri dimensionali, la circolare del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 19 febbraio 2015, n. 8870 (Alberi monumentali – Individuazione dei valori minimi indicativi di circonferenza per il criterio dimensionale) e lo schema di elenco sono resi disponibili sul sito istituzionale della Regione Calabria, nella sezione relativa al dipartimento competente in materia di tutela dell'ambiente.

9. I Comuni, ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 23 ottobre 2014, possono richiedere, a supporto dell'attività di censimento, specifica collaborazione agli organismi territorialmente competenti, con particolare riferimento alla verifica specialistica delle segnalazioni provenienti da cittadini, associazioni, istituti scolastici ed enti territoriali.

10. I Comuni rendono noti gli alberi inseriti nell'elenco nazionale ricadenti nel territorio di propria competenza mediante affissione all'albo pretorio, in modo tale da permettere al titolare di diritto soggettivo o al portatore di interesse legittimo di proporre ricorso, nei modi e termini previsti dalla specifica normativa, avverso l'inserimento in elenco di uno specifico elemento arboreo.

11. I Comuni, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della l. 10/2013, concedono le autorizzazioni di cui all'articolo 6, commi 5 e 6, all'abbattimento e alla modifica della chioma e dell'apparato radicale solo in casi motivati e improcrastinabili, nei quali è accertata l'impossibilità di adottare soluzioni alternative, previo parere obbligatorio e vincolante degli organismi territorialmente competenti, che si possono avvalere della consulenza del servizio fitosanitario regionale.

12. I Comuni trasmettono alla Regione gli atti autorizzativi rilasciati per l'abbattimento o la modifica degli esemplari.

13. Nel caso in cui si rilevi un pericolo imminente per la pubblica incolumità e la sicurezza urbana, il Comune provvede tempestivamente agli interventi necessari a prevenire e ad eliminare il pericolo, dandone previa immediata comunicazione agli organismi territorialmente competenti, e predisponde, ad intervento concluso, una relazione tecnica descrittiva della situazione e delle motivazioni che hanno determinato l'intervento.

14. Ai fini di cui ai commi 9, 11 e 13, per "organismi territorialmente competenti" si intendono gli uffici del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per come previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, e, in presenza di vincolo paesaggistico, i competenti uffici del Ministero per i beni e le attività culturali."

Art. 2

(Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 47/2009)

1. L'articolo 6 della legge regionale n. 47/2009 è sostituito dal seguente:

"Art. 6

(Iniziative di valorizzazione e tutela)

1. La Regione Calabria sostiene specifici progetti di valorizzazione e tutela degli alberi monumentali, dei boschi vetusti, dei filari, delle alberate e della flora di alto pregio spontanea da realizzarsi con gli Enti locali, con gli enti di ricerca, con le Istituzioni culturali e con le Associazioni ambientaliste.

2. La Regione Calabria promuove la conoscenza delle specie di cui all'articolo 2 anche per fini didattici e turistici, nel rispetto dei principi di conservazione della natura e dell'ecosostenibilità.

3. Con la pubblicazione definitiva dell'elenco degli alberi monumentali della Calabria, gli esemplari e le formazioni arboree in esso riportati sono, eventualmente, sottoposti alla procedura per il riconoscimento del vincolo storico-paesaggistico di cui all'articolo 136, comma 1, lettera a) del Capo II, della parte terza del decreto legislativo 42/2004, secondo le procedure indicate negli articoli 138 e seguenti del richiamato decreto legislativo n. 42/2004. In caso di proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico, la Regione provvede ai sensi dell'articolo unico, comma 6, del decreto del capo Dipartimento delle Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale 19 dicembre 2017. Per gli esemplari e le formazioni arboree inseriti nell'elenco pubblicato sono previste adeguate forme di valorizzazione e tutela. I Comuni interessati devono riportare nei propri strumenti urbanistici gli alberi inseriti nell'elenco e le popolazioni delle specie vegetali della flora di pregio, nonché le relative aree di pertinenza, dettando eventuali ulteriori apposite norme di tutela.

4. È fatto divieto a chiunque abbatte senza autorizzazione, espiantare, danneggiare, spostare o modificare la struttura delle specie di cui all'articolo 2..

5. L'abbattimento, lo sradicamento o lo spostamento delle specie di cui all'articolo 2, comma 1, incluse nell'elenco degli alberi monumentali della Calabria collocate su suolo pubblico o privato può essere autorizzato dal Comune competente, ai sensi dell'articolo 4, solo per esigenze di pubblica utilità, o di pubblica incolumità o per esigenze fitosanitarie e comunque

dopo aver accertato l'impossibilità ad adottare soluzioni alternative volte ad evitare l'abbattimento.

6. L'autorizzazione all'abbattimento, allo sradicamento o allo spostamento di cui al comma 5 deve essere comunicata agli organismi territorialmente competenti, come individuati al comma 14 dell'articolo 4 della presente legge e al Dipartimento regionale competente in materia di tutela dell'ambiente.”.

Art. 3

(Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 47/2009)

1. L'articolo 7 della legge regionale n. 47/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 7

(Controllo e monitoraggio)

1. Le funzioni di controllo, sorveglianza e monitoraggio delle specie di cui all'articolo 2 sono esercitate dagli organismi territorialmente competenti, come individuati al comma 14 dell'articolo 4 della presente legge.

2. Attività di controllo possono altresì essere svolte dalle Polizie locali, dalle guardie venatorie ed ecologiche volontarie.”.

Art. 4

(Sostituzione dell'articolo 8 della l.r. 47/2009)

1. L'articolo 8 della l.r. 47/2009 è sostituito dal seguente:

“Art. 8

(Sanzioni)

1. È fatto divieto a chiunque di sradicare, spostare e commercializzare senza autorizzazione alberi monumentali, in proprietà pubblica o privata, inseriti negli elenchi di cui all'articolo 1 bis, comma 1.

2. È fatto divieto a chiunque destinare e trasportare alberi monumentali o flora di cui all'articolo 2, per scopi commerciali, vivaistici e/o ornamentali.

3. E' fatto, altresì, divieto di danneggiare, sradicare e commercializzare, ad esclusione di quanto strettamente connesso ad attività agricole e zootecniche, la flora spontanea di alto pregio inserita nell'elenco di cui all'articolo 2 ter.

4. Nel caso di abbattimento o danneggiamento di alberi monumentali si applicano le disposizioni dell'articolo 7, comma 4, della l. 10/2013.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, e fatto salvo quanto disposto al comma 4, la violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da un minimo di euro 500 a un massimo di euro 10.000 per ciascuna pianta o esemplare interessato. All'accertamento delle violazioni suddette e all'irrogazione delle relative sanzioni provvede il Comune nel cui territorio è stata commessa la violazione, con le modalità di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). I Comuni destinano le risorse finanziarie derivanti dai proventi delle sanzioni di cui al presente comma alla tutela, alla valorizzazione e al reimpianto degli alberi monumentali.

6. L'area di pertinenza delle piante abbattute senza autorizzazione non può essere utilizzata per diversa destinazione che non sia quella di verde, verde attrezzato, rurale o equipollenti.”.

Art. 5

(Abrogazioni)

1. Gli articoli 8, 10, 11 e 12 della legge regionale 25 gennaio 2019, n. 1, recante “Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47 (Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali e della flora spontanea autoctona della Calabria)”, sono abrogati.

Art. 6

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 7

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

Domenico Bevacqua

